



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 59 DEL 29/10/2024

**Oggetto: Integrazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026
– approvazione Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove, del mese di ottobre, alle ore 13:45 e seguenti nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Giuseppe Solazzo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE			Presenti	Assenti
Solazzo	Giuseppe	Sindaco	X	
Capuano	Lucia Maria Fatima	Assessora	X	
Chimento	Salvatore	Assessore	X	
Geraci	Maria Palma	Assessora		X
Di Carlo	Antonino	Assessore		X
TOTALE			3	2

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/e:

Partecipa il Segretario comunale dott. Mario Chimento.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Integrazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 – approvazione Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale”**.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla stessa;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti assunto al protocollo n. 0004867 del 28/10/2024;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **“Integrazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 – approvazione Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale”**.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime favorevole, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R.n. 44/1991

DICHIARA

l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione per la Giunta comunale ad oggetto: “**Integrazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 – approvazione Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale**”.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l’art. 6, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale stabilisce che: “*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

Richiamato il comma 7 dell’art. 6 del citato decreto legge, il quale stabilisce che “*In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*”;

Visto l’art. 1, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 recante “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*”, che prevede per le amministrazioni pubbliche con più di cinquanta dipendenti, la soppressione degli adempimenti inerenti i sottoelencati piani, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) Piano della performance, di cui all’art. 10 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150;
- 3) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 4) Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), di cui all’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- 5) Piano delle azioni positive, di cui all’art. 48 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

Visto l’art. 1, comma 3, del sopracitato D.P.R. n. 81/2022 ai sensi del quale “*Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021*”;

Visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il “*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione*”, il cui articolo 6 definisce le modalità semplificate per l’adozione del PIAO da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;

Dato atto che:

- il Comune di Sclafani Bagni, alla data del 31/12/2023 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la relativa tabella del Conto Annuale;
- il Comune di Sclafani Bagni alla data del 31/12/2023, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 158/2017;

Evidenziato che il D.M. n.132/2022, stabilisce:

- all'art. 7, comma 1, che *“ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”*;
- all'art. 8, comma 2, che *“in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 12/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, rimettendo a separato provvedimento l'approvazione della Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale;

Considerato che occorre approvare l'integrazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, relativamente alla Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti (verbale n. 15 del 24/10/2024) assunto al protocollo n. 0004867 del 28/10/2024

Dato atto:

- che il citato Piano Triennale dei fabbisogni di personale è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;
- che nei termini previsti non è pervenuta nessuna osservazione;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

di approvare la Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale, ad integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare mandato al Segretario comunale, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegata Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Personale”, sotto sezione di secondo livello “Dotazione organica”, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Performance”, sotto sezione di secondo livello “Piano della Performance” e nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 06 agosto 2021, n. 113;

di dare mandato al Segretario comunale di provvedere alla trasmissione della Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Sclafani Bagni, 29/10/2024

Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento

Parere di regolarità tecnico-amministrativa: favorevole
L'Incaricato di E.Q. del settore amministrativo-finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Parere di regolarità contabile: favorevole
L'Incaricato di E.Q. del settore amministrativo-finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale
art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. 30/06/2022, n. 132

Visti:

- l’art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa, con i soliti limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l’art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2023;
- l’art. 3, comma 10-bis, del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale parimenti prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del decreto legge n. 90/2014, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;
- l’art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- il Decreto del 08 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di approvazione delle *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, di cui all’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, convertito con la legge n. 58/2019, il quale stabilisce che *“adecorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. [...] I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia”*;

- il decreto ministeriale 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”*, attuativo del predetto art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*;
- la nota protocollo n. 12454 del 15 gennaio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- l’art. 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge n. 126/2020 il quale prevede che: *“A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importocorrispondente”*;

Preso atto dell’inesistenza di situazioni di eccedenza o soprannumero, dal punto di vista funzionale e finanziario, con riferimento al personale a tempo indeterminato in servizio, giusta dichiarazioni assunte al protocollo n. 00004746 e n. 00004747 del 18 ottobre 2024;

Preso atto delle seguenti cessazioni dal servizio intervenute dal 2019 al 01 febbraio 2024:

- anno 2019 n. 1 Funzionario Tecnico cat. D3;
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1;
- anno 2020 n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1;
- anno 2021 n. 1 Agente Istruttore di P.M. cat. C;
- n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B3;
- anno 2022 n. 2 Esecutore Tecnico Specializzato cat. B1;
- anno 2024 n. 1 Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione;

Dato atto che attualmente risultano in forza n. 10 dipendenti a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato, come di seguito indicato:

1° SETTORE - SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

- n. 1 Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione
- n. 3 Area degli Operatori Esperti di cui 2 part-time a 32 ore

2° SETTORE - SETTORE TECNICO

- n. 1 Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (art. 110, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000 - T.D.)
- n. 4 Area degli Operatori Esperti di cui 1 part-time a 32 ore

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

- n. 2 Area degli Istruttori

Dato atto che la consistenza del personale in servizio non presenta scoperture di quote d’obbligo e, pertanto, rispetta le norme sul collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;

Verificata la capacità assunzionale relativa al personale a tempo indeterminato, calcolata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 come di seguito evidenziato:

Calcolo rapporto spesa di personale su entrate correnti
Importi

Spesa di personale rendiconto anno 2023		505.316,93
Entrate rendiconto anno 2021	1.309.671,04	
Entrate rendiconto anno 2022	1.539.804,60	
Entrate rendiconto anno 2023	1.398.281,48	
Media aritmetica delle entrate correnti		1.415.919,04
FCDE previsione assestata anno 2023		20.485,61
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		1.395.460,43
Rapporto spesa personale rendiconto anno 2023/entrate correnti del triennio al netto del FCDE		36,21%

Dato atto che il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti risulta pari al 36,21% e quindi risultando superiore rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3 - lettera a) comuni con meno di 1000 abitanti - nel presente PTFP 2024/2026 - non si prevedono incrementi della spesa di personale;

Dato atto, altresì, che risulta necessario intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il valore-soglia;

Visto l'art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 che dispone: *“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”*;

Visto l'art.1, comma 557, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 come da ultimo modificato con legge n. 112/2023, che testualmente recita: *“I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane, le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

Richiamato l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che prevede: *“1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato”*;

Dato atto che le n. 2 assunzioni con contratto a tempo determinato (*proroga contratto a tempo determinato a 36 ore settimanali di n. 1 posto di Funzionario (ingegnere e/o architetto) - ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e utilizzazione n. 1 Istruttore a 10 ore settimanali (Tributi) - ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004*) previste nel seguente PTFP 2024/2026 rientrano nel tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in forza alla data odierna pari a n. 10;

Dato atto, altresì, che n. 1 assunzione con contratto a tempo determinato (*utilizzazione n. 1 Funzionario (assistente sociale) a 4 ore settimanali - ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004*) prevista nel seguente PTFP 2024/2026, rientra tra le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, ai sensi della lettera e) del comma 4, dell'art. 60 del CCNL del 16 novembre 2022;

Visto il “Regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure valutative per le progressioni tra le aree” - ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, valido per la finestra temporale compresa tra il 01 aprile 2023 e il 31 dicembre 2025, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 21 giugno 2024;

Dato atto, altresì, che risultano in servizio n. 8 lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU);

Preso atto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, decreto legge n. 75/2023 convertito con modifiche dalla legge n. 112/2023 che stabilisce: “*Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato ... i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 , e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa*”;

Preso atto che il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, consente la l'assunzione dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii.: “*Gli Enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo*”;

Vista la circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro protocollo n. 17548 del 24 aprile 2024: “*L.R. 16 gennaio 2024, n. 1, art .10 Assunzioni lavoratori impegnanti in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili*”;

Dato atto che la spesa per l'assunzione dei lavoratori ASU, essendo assicurato il contributo regionale per gli anni dal 2024 al 2047, costituisce spesa etero-finanziata e, pertanto, neutra relativamente al rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa;

Preso atto che: “*Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.*”;

Preso atto che secondo l'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010: “*Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”;

Dato atto che in relazione alla spesa da sostenere per la realizzazione del seguente PTFP 2024/2026 sono rispettati gli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006;

Visto il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 19 giugno 2024;

Ritenuto, alla luce di quanto premesso, al fine di far fronte all'esigenza di cogliere i cambiamenti di processi organizzativi e gestionali, in considerazione delle mutate esigenze dell'ente e in particolare relativamente ai pensionamenti intercorsi, di dover approvare il seguente piano del fabbisogno di personale (PTFP) per il triennio 2024/2026, come di seguito:

FABBISOGNO ANNO 2024

- **Proroga** di n. 1 Funzionario (ingegnere e/o architetto) con contratto a tempo determinato a 36 ore settimanali - ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
- **Utilizzazione** n. 1 Istruttore (Tributi) - con contratto a tempo determinato a 10 ore settimanali - ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;
- **Utilizzazione** n. 1 Funzionario (assistente sociale) - con contratto a tempo determinato a 4 ore settimanali - ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;
- **Assunzione** di n. 1 Istruttore - (Amministrativo-Contabile) mediante progressione verticale in deroga in attuazione dell'art. 13, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, dall'Area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori;
- **Assunzione** di n. 7 Operatori con contratto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali - mediante selezione pubblica riservata esclusivamente ai lavoratori ASU utilizzati dal Comune - ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (spesa etero-finanziata);
- **Assunzione** di n. 1 Operatore Esperto con contratto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali - mediante selezione pubblica riservata esclusivamente ai lavoratori ASU utilizzati dal Comune - ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (spesa etero-finanziata);

FABBISOGNO ANNO 2025

- **Assunzione** di n. 1 Funzionario (ingegnere e/o architetto) con contratto a tempo determinato a 36 ore settimanali - ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
- **Utilizzazione** n. 1 Funzionario (assistente sociale) - con contratto a tempo determinato a 4 ore settimanali - ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;
- **Utilizzazione** n. 1 Istruttore (Tributi) - con contratto a tempo determinato a 10 ore settimanali - ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;

FABBISOGNO ANNO 2026

- Da stabilire con successivo piano dei fabbisogni;

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
f.to Giuseppe Solazzo**

Gli Assessori:

f.to Lucia Maria Fatima Capuano

f.to Salvatore Chimento

f.to

f.to

**Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____ / ____ / ____.

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa all'albo pretorio il ____ / ____ / ____.

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____ / ____ / ____

**Il Segretario comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 29/10/2024:

perché dichiarata immediatamente esecutiva.

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, 29/10/2024

**Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 60 DEL 29/10/2024

Oggetto: utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/11/2004 n. 311 del dipendente del comune di Caltavuturo dott. Granata Giuseppe – Area degli Istruttori, fino al 30/06/2025.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove, del mese di ottobre, alle ore 13:45 e seguenti nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Giuseppe Solazzo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE			Presenti	Assenti
Solazzo	Giuseppe	Sindaco	X	
Capuano	Lucia Maria Fatima	Assessora	X	
Chimento	Salvatore	Assessore	X	
Geraci	Maria Palma	Assessora		X
Di Carlo	Antonino	Assessore		X
TOTALE			3	2

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/le:

Partecipa il segretario comunale dott. Mario Chimento.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/11/2004 n. 311 del dipendente del comune di Caltavuturo dott. Granata Giuseppe – Area degli Istruttori, fino al 30/06/2025”**;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi sulla stessa;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **“utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/11/2004 n. 311 del dipendente del comune di Caltavuturo dott. Granata Giuseppe – Area degli Istruttori, fino al 30/06/2025”**.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale ad oggetto: **“utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/11/2004 n. 311 del dipendente del comune di Caltavuturo dott. Granata Giuseppe – Area degli Istruttori, fino al 30/06/2025”**.

IL SINDACO

Premesso che questo Ente ha la necessità di dotarsi di personale di comprovata esperienza e professionalità da impiegare nell'attività di gestione dei tributi comunali;

Vista la nota prot. n. 0003054 del 04/07/2024 con la quale il Sindaco ha richiesto al Comune di Caltavuturo l'autorizzazione ad utilizzare le prestazioni del dipendente dott. Giuseppe Granata, per 10 ore settimanali, fino al 30 giugno 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Caltavuturo n. 95 del 12/07/2024, con la quale il dott. Giuseppe Granata è stato autorizzato ad espletare attività lavorativa presso il Comune di Sclafani Bagni, al di fuori dell'orario normale di lavoro, per 10 ore settimanali e fino al 30 giugno 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

Richiamati:

- l'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 come da ultimo modificato con legge n. 112/2023, che testualmente recita: *“I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane, le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;
- l'art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 secondo il quale *“Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti “*
- la risoluzione n.70/2010 Regione Piemonte – Settore Autonomie Locali - che, in merito al quesito, sulla possibilità di instaurare un rapporto di servizio a scavalco con dipendente part time a tempo indeterminato di altro Comune avente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato in altro Comune, ha precisato che : *“ nulla osta allo svolgimento di più servizi a scavalco per il personale a part time, dato che tale possibilità di servizio a scavalco è autorizzabile per i dipendenti a tempo pieno dei Comune, a maggior ragione è autorizzabile il personale part time, il quale, può addirittura svolgere due rapporti di lavoro part time contrattualizzati con due Enti;*
- il parere del Consiglio di Stato Sez. I n. 2141/2005 del 25 Maggio 2005 secondo il quale l'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, ed in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale;
- la circolare n. 2/2005 del 21 Ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *“Gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*;
- il parere della Corte dei Conti Sez. Lombardia n. 448/2013 secondo il quale: *“Qualora l'Amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura di convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di una assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto agli effetti al comando e per tale motivo, rientrante nel computo finanziario prescritto dall'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 “;*
- Il parere del Ministero dell'Interno del 20/11/2015 che sulla questione se l'utilizzo del dipendente ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004 necessita di una specifica regolamentazione del rapporto, ha chiarito che *“secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, poiché la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 della legge*

311/2004 è assimilabile al comando, non risulta necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di provenienza”;

Dato atto che: “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del D. L. n. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.” (Corte dei Conti, Sez. Autonomie, delibera 2/2015);

Dato atto che sono rispettati gli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006;

Dato atto che questo Comune ha una popolazione inferiore a 25.000 abitanti;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: “*DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione*;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 29/10/2024 con la quale è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale - sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

di avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 557, della legge n. 311/2004, dell’attività lavorativa del dott. Giuseppe Granata - Area degli Istruttori, dipendente a tempo indeterminato e part time del Comune di Caltavuturo, per un impegno lavorativo di 10 ore settimanali, al di fuori dell’orario di lavoro osservato presso il Comune di provenienza, fino al 30/06/2025;

di approvare l’allegato disciplinare di incarico;

di trasmettere la deliberazione all’Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Sclafani Bagni, 29/10/2024

Il Sindaco
f.to Giuseppe Solazzo

Parere di regolarità tecnico-amministrativa: favorevole
L’Incaricato di E. Q. del settore amministrativo-finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Parere di regolarità contabile: favorevole
L’Incaricato di E. Q. del settore amministrativo-finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'UTILIZZO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE. N. 311/2004. PRESSO IL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI DEL DOTT. GRANATA GIUSEPPE, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALTAVUTURO.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 come da ultimo modificato con legge n. 112/2023, prevede, espressamente, che *"I Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- con parere del Consiglio di stato sez. I n. 214/2005, sono stati forniti chiarimenti sull'applicazione della norma di che trattasi e, in particolare, sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo del dipendente con atto convenzionale;
- il Sindaco di Sclafani Bagni, ai sensi della sopra citata disposizione normativa, ha richiesto espressa autorizzazione al Comune di Caltavuturo per l'utilizzo del dott. Granata Giuseppe;
- previa disponibilità manifestata dal dipendente interessato, il Comune di Caltavuturo ha autorizzato il predetto dipendente allo svolgimento dell'incarico di che trattasi presso il Comune di Sclafani Bagni;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n.311;

Tutto ciò premesso

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di , nella sede municipale del Comune di Sclafani Bagni

SI CONVIENE E STIPULA

il seguente Disciplinare d'incarico

TRA

Il Comune di Sclafani Bagni, rappresentato ai fini della presente sottoscrizione dall'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario, Orazio Giuseppe Granata

E

Il dott. Granata Giuseppe nato a il codice fiscale e residente a Caltavuturo, via dipendente a tempo indeterminato – Area degli Istruttori del Comune di Caltavuturo.

Art. 1 - Termine iniziale

Il rapporto di lavoro con il Comune di Sclafani Bagni decorrerà dal 01/11/2024 e avrà durata sino al 30/06/2025.

Art. 2 - Oggetto

Le prestazioni lavorative del dipendente saranno espletate nel giorno di mercoledì, presso il Settore Amministrativo-Finanziario, ufficio tributi.

Art. 3 - Inquadramento giuridico

Il rapporto lavorativo è regolato dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

Art.4 - Articolazione della prestazione lavorativa

Il dipendente presterà attività lavorativa presso il Comune di Sclafani Bagni per 10 ore settimanali, fino al 30/06/2025.

Le prestazioni lavorative dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di lavoro osservato presso il Comune di provenienza e saranno accertate dal Comune di Sclafani Bagni mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio.

Art. 5 -Trattamento economico

Il trattamento economico è stabilito in misura pari a quello previsto per i dipendenti appartenenti all'Area degli Istruttori, secondo la classificazione del vigente CCNL del comparto "Funzioni Locali", riparametrato all'orario di lavoro. La retribuzione verrà corrisposta su base mensile. Il trattamento economico e tutti gli emolumenti, tranne le eventuali spese di missione, sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali, a norma di legge.

Art. 6 - Oneri, obblighi e responsabilità

Il dipendente si impegna ad espletare le proprie mansioni con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio e nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali dell'Ente. Si impegna, altresì, ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, il Codice comportamentale del Comune di Sclafani Bagni, nonché ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di responsabilità disciplinare. Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti e i dati tecnici dei quali il dipendente di che trattasi verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico, dovranno essere considerati riservati e, pertanto, non divulgati; in tal senso il medesimo si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

Art. 8

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, viene fatto riferimento alla normativa legislativa, regolamentare interna e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972 il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il dipendente

L'Incaricato di E. Q.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
f.to Giuseppe Solazzo**

Gli Assessori:

f.to Lucia Maria Fatima Capuano

f.to Salvatore Chimento

f.to

f.to

**Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa all'albo pretorio il il ____/____/____.

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 29/10/2024:

perché dichiarata immediatamente esecutiva.

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, 29/10/2024

**Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento**